

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANNUALE

DI VACCINI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI

POTENZA.

L'anno duemila il giorno del mese di in Potenza, nella

sede amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) alla Via

Torraca, 2, sono personalmente comparsi:

• _____, nato a _____ il

_____, nella sua qualità di _____

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), con sede in Potenza alla Via

Torraca n.2, codice fiscale 01722360763, domiciliata per la carica presso la

sede dell'A.S.P., delegata alla sottoscrizione degli atti inerenti i contratti di

appalto ed i contratti di forniture di beni e servizi conferita con D.D.G. n.

2018/62 del 30.1.2018;

• _____, nato a _____ il _____,

residente in _____, Via _____ il quale dichiara di agire

ed intervenire nel presente atto nella sua qualità di procuratore della

Ditta _____ con sede legale in _____,

alla Via _____, partita Iva _____.

I nominati componenti rinunciano espressamente all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

• con D.D.G. n. 2019/776 del 10.12.2021, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha

preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 20BD.2021/D.00005 del

22.11.2021 del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata

(SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, con la

quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto specifico nell'ambito di un

	sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) per la fornitura annuale di vaccini in	
	fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata ad	
	esclusione dei seguenti lotti, dichiarati deserti/infruttuosi: 8-10-20-21-22-23-24-	
	31 e 35;	
	• con la deliberazione predetta, nel rinviare ad atto successivo la presa d'atto	
	dell'ulteriore provvedimento della SUA-RB di aggiudicazione definitiva ed	
	efficace, si autorizzava l'esecuzione anticipata in urgenza delle forniture ritenute	
	necessarie ed indifferibili;	
	• con Deliberazione del D.G. n. _____ l'Azienda Sanitaria Locale di	
	Potenza ha preso atto della nota prot. 195991/20BD del 13.12.2021 (registrata in	
	pari data al protocollo generale aziendale al n. 121913) del Dipartimento Stazione	
	Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di	
	Committenza e Soggetto Aggregatore, con la quale è stata comunicata la	
	conclusione <i>“con esito positivo dell'istruttoria relativa alla verifica del possesso</i>	
	<i>dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in</i>	
	<i>capo alle ditte MSD ITALIA, PFIZER SRL, GLAXOSMITHKLINE S.P.A. e</i>	
	<i>SANOFI S.R.L., giusta verbale di verifica del Responsabile del Procedimento del</i>	
	<i>13.12.2021 depositato agli atti, e che l'aggiudicazione dei lotti della procedura di</i>	
	<i>appalto di che trattasi nei confronti dei suindicati operatori, disposta con</i>	
	<i>Determinazione Dirigenziale n. 20BD.2021/D.00005 del 22/11/2021, è divenuta</i>	
	<i>efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016”;</i>	
	• con l'atto predetto si affidava alla Ditta _____, la fornitura in	
	somministrazione di vaccini come risultante in dettaglio nel prospetto	
	riepilogativo allegato alla predetta Deliberazione del D.G. n. _____ del	
	_____, ai prezzi unitari, IVA esclusa, riportati a fianco di ciascun prodotto;	

	<ul style="list-style-type: none"> a garanzia dell'esecuzione del contratto, la Ditta _____ ha costituito 	
	deposito cauzionale di € _____ mediante _____ ;	
	<ul style="list-style-type: none"> in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di 	
	divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, la prescritta verifica è	
	stata effettuata dalla SUA-RB;	
	Tutto ciò premesso, tra i predetti signori, nelle rispettive qualità, previa ratifica e	
	conferma della narrativa che precede, si conviene e si stipula quanto segue.	
	ART. 1. - Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle	
	premesse: a) la D.D.G. n. _____ del _____ ; b) l'offerta della Ditta; c)	
	il capitolato tecnico ed il capitolato d'oneri di cui alla gara della SUA-RB; d) il	
	prospetto riepilogativo di aggiudicazione allegato alla predetta deliberazione,	
	contenente l'elenco descrittivo dei prodotti (di qui in avanti solo "prospetto	
	riepilogativo"). I predetti atti di cui alle lettere a), b), c) e d) non sono materialmente	
	allegati al presente atto e sono depositati presso l'U.O. Provveditorato-Economato	
	che ne curerà la conservazione nei modi di legge.	
	ART. 2. - Il Dott. _____ nella sua qualità di Direttore	
	_____, in nome e per conto e nell'interesse dell'Azienda	
	Sanitaria Locale di Potenza che in seguito per brevità sarà denominata "ASP" e/o	
	"Azienda" e/o "Azienda Sanitaria", in esecuzione della D.D.G. n. _____ del	
	_____, affida alla Ditta _____ che in seguito	
	per brevità sarà denominata "Ditta" e/o "Fornitore" la fornitura in somministrazione	
	dei prodotti alla stessa aggiudicati, come risultante in dettaglio dal prospetto	
	riepilogativo, ed ai prezzi unitari, IVA esclusa, riportati a fianco di ciascun prodotto.	
	ART. 3. - La fornitura sarà effettuata in regime di somministrazione ai sensi dell'art.	
	1559 del Codice Civile, e sarà ripartita nell'arco di mesi 12 (dodici) a decorrere dal	
	3	

	13.12.2021 (data della intervenuta definitiva efficacia dell'aggiudicazione) con	
	possibilità di proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il	
	periodo di ulteriori 180 giorni e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla	
	definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. L'Azienda, nel corso	
	dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste	
	dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, variazioni in aumento e in diminuzione	
	nei limiti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che i quantitativi posti a gara	
	sono indicativi e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione;	
	di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale	
	consumo dei vaccini è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura	
	particolare del bene e dalle esigenze dell'Azienda che, pertanto, avrà la facoltà di	
	acquistare, per necessità sopravvenute, prodotti vaccinali relativi a lotti per i quali	
	non siano stati previsti consumi, al prezzo aggiudicato, previa intesa con la ditta	
	aggiudicataria. Di conseguenza la Ditta sarà tenuta a fornire, alle condizioni	
	economiche di cui alla propria offerta, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti	
	che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o	
	reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse	
	da quelle preventivate. Verificandosi tale ipotesi la Ditta non potrà pretendere	
	maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati nell'offerta. La fornitura dovrà, quindi,	
	essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori	
	rispetto a quelli desumibili nel prospetto di aggiudicazione.	
	ART. 4. - L'importo complessivo presunto della fornitura per il previsto periodo	
	contrattuale è stabilito in € _____, IVA esclusa.	
	ART. 5. - PREZZI E LORO EVENTUALE ADEGUAMENTO. I prezzi unitari	
	di ciascun prodotto sono quelli indicati nel prospetto riepilogativo relativo alla Ditta	
	4	

	allegato alla richiamata D.D.G. n. _____ del _____. Qualora nel corso del	
	contratto, si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico autorizzati con	
	determinazione AIFA, l'Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare	
	automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.	
	ART. 6. - CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE E	
	CONFEZIONAMENTO. I prodotti vaccinali devono essere conformi alla	
	normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio. Il	
	confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le	
	diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul	
	confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. Non potranno essere offerti	
	e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC. I prodotti	
	consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà	
	comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà	
	assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di	
	ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di	
	sicurezza. Il confezionamento e le relative informazioni tecnico-qualitative devono,	
	inoltre, permettere l'osservanza delle raccomandazioni dettate dal Ministero della	
	Salute.	
	ART. 7. - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE. Il Fornitore è	
	tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei	
	beni/prodotti oggetto del presente contratto. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto	
	alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica	
	sanitaria ed ospedaliera della fornitura adottando tutte le precauzioni necessarie per	
	la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto	
	previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto	
	5	

	della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le	
	specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle	
	norme: (a) di igiene sulla produzione e sul commercio; (b) di igiene sui contenitori,	
	garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie	
	condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I	
	prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere	
	evidenziati mediante apposite etichette (sistema di tag alert, meccanismi di	
	registrazione grafica della temperatura, etc) che il corriere esibirà al personale	
	dell'Azienda Sanitaria al momento dell'accettazione; (c) sulla infortunistica e sulla	
	prevenzione degli incendi. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base	
	del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi	
	indicati. Il Fornitore deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti presso i punti di	
	consegna che ciascuna Azienda indica nell'ordine inoltrato, senza vincolo di quantità	
	minime o massime, entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento	
	dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto	
	franco). In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura	
	dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e	
	spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 (due) giorni naturali consecutivi	
	dal ricevimento della richiesta. L'Azienda ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro	
	24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento	
	utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà	
	irrevocabile. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore	
	ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. In caso di rifiuto	
	della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione,	
	entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l'Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione	
	6	

	alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli	
	acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali	
	maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del	
	medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo	
	"Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. Il	
	Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli	
	ordini sia via fax che per posta elettronica certificata. La Ditta aggiudicataria potrà	
	proporre all'Azienda o questa alla ditta, previo parere tecnico da parte	
	dell'utilizzatore, di affiancare, a parità di condizioni di contratto, i prodotti	
	aggiudicati con prodotti contenenti il medesimo principio attivo e la medesima via di	
	somministrazione successivamente immessi in commercio.	
	ART. 8. - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO. E' facoltà	
	dell'Azienda di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a	
	seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti	
	organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare,	
	l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore,	
	modificare nelle quantità o revocare la fornitura dei Farmaci qualora: (1) nel	
	Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle	
	sottese alla predisposizione della presente fornitura; (2) sopravvenga la scadenza	
	della tutela brevettuale del farmaco offerto e conseguente immissione in commercio	
	di medicinali generici e/o biosimilari. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, nelle	
	more e per il tempo strettamente necessario al Soggetto Aggregatore SUA-RB di	
	esperire nuovi appalti, le Aziende Sanitarie provvederanno all'approvvigionamento	
	temporaneo di detti farmaci mediante l'attivazione di nuovi confronti concorrenziali,	
	invitando tutti gli operatori economici in possesso di A.I.C. per lo specifico principio	
	7	

	attivo in relazione al singolo dosaggio e formulazione. Nei casi di recesso di cui	
	sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria contraente	
	dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il	
	corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente,	
	ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a	
	ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto	
	previsto dall'articolo 1671 c.c. L'Azienda Sanitaria potrà, altresì, recedere - per	
	qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà	
	consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,	
	da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché	
	tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del	
	mancato guadagno. L'Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del Fornitore agli	
	obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine	
	non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per	
	adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto	
	(art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Azienda Sanitaria che ha richiesto	
	l'adempimento. L'Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art.	
	1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo	
	raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti	
	casi: (a) nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel	
	corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti	
	dalla documentazione di gara; (b) in caso di frode, di grave negligenza, di	
	contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di	
	mancata reintegrazione del deposito cauzionale; (c) nel caso di reiterati ritardi	
	rispetto ai termini previsti dal Contratto; (d) in caso di cessione del Contratto o	
	8	

	subappalto non autorizzati; (e) nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di	
	tracciabilità di cui al successivo articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”. La	
	risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L’Azienda	
	Sanitaria, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui	
	all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori	
	economici che hanno partecipato all’originaria procedura e risultati dalla relativa	
	graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del	
	completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte	
	dall’aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente articolo, si	
	applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del	
	contratto.	
	ART. 9. - PAGAMENTI. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto,	
	successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di	
	presentazione di regolare fattura. L’Azienda opererà sull’importo netto progressivo	
	delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalla stessa Azienda	
	solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità	
	contributiva (DURC). Ciascuna fattura dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo	
	Gara) dei Lotti oggetto della fornitura. Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura	
	avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più	
	Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti	
	per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul	
	conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN	
	in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo	
	cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13	
	agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Sempre in sede di stipula del Contratto, il Fornitore è	
	9	

	tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i	
	predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e	
	comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione	
	intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i	
	dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone	
	delegate ad operare su detto/i conto/i.	
	I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla	
	data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato	
	emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica	
	richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo	
	tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello	
	relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà	
	sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il	
	Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di	
	diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o	
	con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda Sanitaria.	
	ART. 10. - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI. E' vietata, da	
	parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di	
	cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali	
	si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett d 2) del D.Lgs. n.	
	50/2016. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti	
	alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di	
	inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo	
	restando il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, il contratto si	
	intende risolto di diritto. In caso di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione	
	10	

	all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A.	
	sia, al riguardo, già pubblicato sulla g.u.r.i., l'Azienda Sanitaria, previa verifica dei	
	requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potrà autorizzarne	
	l'affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti,	
	condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto. Tanto vale anche in	
	caso di variazione di concessionario di vendita. E' fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della	
	Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento	
	della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior	
	danno.	
	ART. 11. - CONTROLLI QUALITATIVI/QUANTITATIVI. La presa in	
	consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. La	
	merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna	
	formalità. L'Azienda si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa	
	della merce in sede di effettivo utilizzo. I prodotti non conformi dovranno essere	
	sostituiti entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da	
	parte dell'Azienda. L'Azienda metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non	
	conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5	
	(cinque) giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della	
	merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 (trenta) giorni solari dalla medesima	
	segnalazione l'Azienda potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del	
	Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta	
	elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro	
	imballaggio originale. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro	
	dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'Azienda le modalità	
	11	

	del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il	
	deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 5	
	(cinque) giorni solari di deposito garantiti.	
	ART. 12. - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. Tutte le attività di controllo e	
	sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio saranno effettuate, quale Direttore	
	dell'esecuzione del contratto, ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Direttore	
	dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica.	
	ART. 13. - INADEMPIMENTI E PENALI. Il Fornitore è soggetto	
	all'applicazione di penali in caso di: (a) ritardi nell'esecuzione del contratto o	
	esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto; (b) Ritardo nella	
	sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o	
	della consegna. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per	
	ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro l'ora e giorno	
	pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore	
	dell'ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00 e, comunque, a	
	capienza del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'ordine	
	sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei	
	quantitativi in ritardo. Si precisa che i valori delle penali applicabili sono riferiti al	
	singolo ordine e non all'ammontare netto contrattuale. Nel caso di consegna di	
	prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga	
	contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla	
	sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella	
	consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2%	
	del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale	
	trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna. E' fatta salva la facoltà,	

	per l'Azienda Sanitaria ordinante, di non attendere l'esecuzione della fornitura	
	ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi	
	per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del	
	fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà	
	comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario. Decorso il termine	
	massimo di ritardo di 30 gg., ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione	
	della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi	
	dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente	
	inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto	
	del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L'ammontare delle	
	penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal	
	presente contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da	
	altri contratti che l'impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte	
	dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente	
	paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale	
	si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale	
	medesima.	
	ART. 14. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si	
	impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in	
	ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori	
	ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel	
	Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria, in ottemperanza a	
	quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.,	
	13	

	senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà	
	di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il	
	Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico	
	bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del	
	Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187. Il Fornitore, nella sua qualità di	
	appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.	
	136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti,	
	a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume	
	gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.	
	136 e s.m.i.. A tal fine, l'Azienda Sanitaria verificherà il corretto adempimento del	
	suddetto obbligo. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria	
	di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata	
	comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del	
	Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria. Il Fornitore si	
	obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
	subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di	
	risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo	
	del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità dei flussi finanziari. Il codice CIG relativo alla fornitura di che	
	trattasi è: _____.	
	ART. 15. - SPESE A CARICO DELLA DITTA. Ai fini della registrazione del	
	presente contratto si dichiara che l'importo complessivo presunto della fornitura è di	

	€	, ed è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, pertanto è richiesta la
		registrazione a tassazione fissa, ai sensi dell'art. 5 del D. p. R. 26 aprile 1986, n. 131.
		Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (bollo, diritti di segreteria e di
		registrazione, etc), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della Ditta
		senza diritto a rivalsa.
	ART. 16. - FORO COMPETENTE. Per tutte le controversie relative alla gestione	
	giuridico/amministrativa che dovesse sorgere fra le parti in conseguenza del presente	
	contratto, sarà competente unicamente il Foro di Potenza, con espressa esclusione	
	della competenza arbitrale.	
	ART. 17. - RINVIO. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia	
	alla documentazione di gara ed alle norme di legge statali e regionali vigenti in	
	materia per quanto applicabili. In caso le norme del presente contratto risultino in	
	contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque	
	quelle ritenute valide dall'Azienda.,	
	Il presente contratto letto ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro	
	volontà, viene sottoscritto, in segno di totale accettazione, in calce del presente e a	
	margine degli altri fogli unitamente agli allegati, come per legge.	
	Per la Ditta	Per l'A.S.P.
	Il Rappresentante Legale	Il Dirigente Amministrativo
	Dott. _____	Dott. _____
	Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare	
	specificamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 e 17 del presente	
	contratto. Per approvazione espressa:	
	Per la Ditta	Per l'A.S.P.
	Il Rappresentante Legale	Il Dirigente Amministrativo
	15	

Dott. _____ Dott. _____